SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 130° — Numero 215**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1989.

Adempimenti relativi al quarto piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno concernenti le proposte ricadenti sull'azione organica n. 2: «Interventi a sostegno dell'innovazione».

89A3253

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 1989, n. 317.

Modifica della disciplina della custodia cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 272 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:

«2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:

cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);

un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);

due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);

quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera *b)*, diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);

sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).»;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.»;

d) nel nono comma le parole: «dei commi sesto e ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma ottavo».

Art. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.».

Art. 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0394

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1989, n. 318.

Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali, nonché norme interpretative degli articoli 14 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali, nonché norme interpretative degli articoli 14 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per i conferimenti, in società esistenti o da costituire, di aziende, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa e di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie posti in essere da società esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il 75 per cento della differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare residuo concorre a formare il reddito con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si considera realizzo del 75 per cento della differenza di cui allo stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in una società, esistente o da costituire, purché avvenga nell'ambito di un'operazione che nel suo complesso soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2; ai conferimenti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette di cui allo stesso comma 1 e quelle in materia di imposte indirette di cui all'articolo 3. Le azioni o quote ricevute per effetto dei conferimenti di cui al presente comma conservano il costo fiscale di quelle conferite.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai conferimenti che, mediante la riorganizzazione delle strutture interessate, rispondono alla finalità di rilevante ristrutturazione dell'industria nazionale e di sviluppo della produzione industriale, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) ciascun conferimento deve concorrere in misura rilevante alla riorganizzazione delle strutture produttive interessate;

b) i conferimenti devono essere effettuati in società che fin dalla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, anche attraverso società controllate o collegate, la stessa attività produttiva di quella svolta dalle società di cui sono apportate le partecipazioni o dall'azienda o complesso aziendale conferito o attività complementari; i conferimenti possono essere, altresì, effettuati anche in società che vengono costituite allo scopo di acquisire, anche attraverso conferimento di partecipazioni azionarie e non azionarie, aziende o complessi aziendali relativi alle medesime attività o ad attività complementari;

c) le operazioni non devono intervenire tra società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esclusi i casi di operazioni preparatorie dei conferimenti di cui alla lettera *b)*, purché accertati specificatamente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 2.

2. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata da una relazione tecnica predisposta dal medesimo Ministro ed integrata dagli elementi acquisiti dai Ministeri competenti, il CIPE verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed accerta che i conferimenti rispondono alle finalità indicate nell'alinea del comma 1, avuto riguardo allo sviluppo industriale dei territori del Mezzogiorno, agli aspetti occupazionali e alle ragioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente. Ai fini di tale accertamento il CIPE verifica preliminarmente che, nei settori in cui i conferimenti danno luogo ad ipotesi di concentrazione, non siano stati emessi dagli organi competenti, ove previsto da leggi vigenti alla data dell'accertamento, provvedimenti preclusivi.

3. Quando l'operazione riguarda, anche parzialmente, imprese a partecipazione statale, i Ministri interessati formulano le rispettive proposte al CIPE, che adotta le proprie deliberazioni.

4. In caso di accertamento positivo, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, corredata della relazione della società, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi della società stessa per il periodo in cui è avvenuto il conferimento.

5. Il CIPE è tenuto a trasmettere al Parlamento per ciascuna deliberazione una relazione che motivi analiticamente la decisione presa, gli effetti economici previsti della ristrutturazione e le sue caratteristiche tecniche rispetto alle disposizioni fiscali.

Art. 3.

1. I conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire un milione.

2. Ai conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, devono intendersi nel senso che, per i contribuenti che si avvalgono del differimento dei termini ivi previsto, tutti gli obblighi di natura tributaria eseguiti o il cui adempimento si intende regolarizzato secondo le disposizioni del medesimo articolo 14, relativi ai periodi di imposta ed alle operazioni ad essi riferibili, devono considerarsi validamente adempiuti anche agli effetti della loro rilevanza penale. Tuttavia l'adempimento degli obblighi tributari non rileva per i reati previsti nell'articolo 3 e nell'articolo 4, primo comma, numeri 1), 2) e 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516; nell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; nell'articolo 3, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 160, e nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71.

2. Le disposizioni dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, devono intendersi nel senso che il pagamento della somma ivi indicata estingue anche, a titolo di oblazione, i reati, relativi alle violazioni commesse nei periodi di imposta cui il pagamento si riferisce, previsti nell'articolo 1, sesto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e nell'articolo 2, secondo comma, dello stesso decreto limitatamente ai casi di cui al comma 6 del citato articolo 21.

3. I procedimenti penali per i reati per i quali, ai sensi del comma 1, rileva l'adempimento degli obblighi di natura tributaria a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sospesi fino al 30 settembre 1989.

4. I procedimenti penali per i reati di cui al comma 2 sono sospesi fino al 30 novembre 1989. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, gli stessi procedimenti penali sono sospesi fino al 30 novembre 1992.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 188 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali «tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza».

Art. 2.

Dopo l'art. 206, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli sotto l'intitolazione «Scuola diretta a fini speciali tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza».

Art. 207. — È istituita presso l'Università degli studi di Bologna la scuola diretta a fini speciali denominata «tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza».

La scuola rilascia il diploma in «tecnologo per l'ambiente».

Art. 208. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria.

Art. 209. — La scuola ha lo scopo di preparare diplomati di livello superiore e aggiornare professionalmente operatori del settore industriale, nonché di quello pubblico di controllo (regioni, presidi multinazionali di prevenzione, unità sanitarie locali, ecc.).

La scuola impartisce agli allievi una formazione tecnico-pratica su problemi fondamentali ed applicativi inerenti la protezione ambientale e la sicurezza, con particolare attenzione agli aspetti di processo, impiantistici, energetici e gestionali.

Art. 210. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni

Art. 211. — Il numero massimo di allievi che possono essere iscritti è di venticinque e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi, da fissare da parte della scuola.

Art. 212. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giuste le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 213. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

I Ciclo:

1) elementi di chimica;
2) elementi di igiene e tossicologia;
3) elementi di matematica;
4) un insegnamento a scelta della scuola da estrarre dall'elenco di cui all'art. 214.

II Ciclo:

5) misure dell'inquinamento ambientale;
6) fondamenti di tecnologie di processo I;
7) applicazioni di informatica.

2° Anno:

I Ciclo:

8) fondamenti di tecnologie di processo II;
9) elementi di elettrotecnica industriale;
10) un insegnamento a scelta della scuola da estrarre dall'elenco di cui all'art. 214.

II Ciclo:

11) impianti e tecnologie per la protezione ambientale;
12) un insegnamento a scelta della scuola da estrarre dall'elenco di cui all'art. 214;
13) analisi dei rischi e sistemi di prevenzione;
14) tirocinio pratico.

Le esercitazioni pratiche coordinate nell'ambito dei corsi comprendono:

misure fisiche, chimiche e biologiche dell'inquinamento ambientale;
tecniche di acquisizione e di elaborazione dati;
strumentazione e controllo di processo;
prove e collaudi di materiali, componenti e apparati.

Tutti i corsi afferiscono alla facoltà di ingegneria.

Art. 214.

L'elenco degli insegnamenti a scelta è il seguente:

elementi di tecnologie dei materiali;
elementi di meccanica delle strutture;
istituzioni di biologia ambientale;
impianti e tecnologie per la protezione ambientale II;
elementi di impianti meccanici;
tecnica e impianti antinquinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 242

89A4059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1989, n. 319.

Istituzione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come sostituito dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto l'art. 7 del predetto testo unico;

Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 6 del citato testo unico;

Visto l'art. 2 della legge 5 luglio 1989, n. 246, che istituisce la corte di appello di Reggio Calabria;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 28 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale l'entrata in funzione della predetta corte di appello è fissata alla data del 10 settembre 1989;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.

Art 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 18 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1933, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 103/1979, è così formulato:

«Art. 18. — L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma.

Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.

Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta».

— L'art. 7 del predetto testo unico così recita:

«Art. 7. — Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.

L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate».

Il testo dell'art. 25 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 25 (*Foro della pubblica amministrazione*). — Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

— L'art. 6 del già citato testo unico, approvato con R.D. n. 1611/1933, è così formulato:

«Art. 6. — Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte una amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Quando un'amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente».

Ad ogni buon fine si trascrive il testo dell'art. 33 del codice di procedura civile, corrispondente all'art 98 dell'abrogato codice di procedura civile, richiamato nell'articolo sopracitato:

«Art. 33 (*Cumulo soggettivo*). — Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 246/1989, di conversione del D.L. 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, è il seguente:

«Art. 2. — 1. È istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso la stessa corte. Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale «funzionario di cancelleria», determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di due unità.

5. L'organico della magistratura è aumentato di quarantadue unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali «dattilografo» e «assistente giudiziario». Le assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilità disciplinati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare».

7. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17. (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

89G0395

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1989.

Integrazione della tabella dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1989, che ha stabilito i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, in attuazione dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Considerato che occorre integrare la tabella allegata al predetto decreto, tenuto conto di ulteriori elementi emergenti dalle elaborazioni e valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 1989 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) le parole: «3200 cuoio e articoli in pelle» sono sostituite dalle seguenti: «3200 - 3201 - 3202 - 3203: cuoio e articoli in pelle; confezione e riparazione pellicce; concia e tinta pelli per pellicceria; concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio»;

b) le parole: «4008 pelli greggie per pellicceria» sono sostituite dalle seguenti: «4008 pelli greggie e conciate per pellicceria»;

c) sono inoltre inseriti i seguenti dati ed elementi:

	«Base	Locali	Retribuzioni	Consumi	Beni	Acquisti	Detrazioni % I.V.A.	Deduzioni % II.DD.
	—	—	—	—	—	—		—
4010 Carni congelate bovine, suine ecc.	20.355	16,286	1,737	0,830	—	1,191	85	87
4013 Prodotti della pesca congelati ecc.	23.904	21,270	1,491	2,838	—	0,948	85	88»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

89A4079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 29 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici (consiglio di facoltà in data 21 febbraio 1989, senato accademico in data 14 marzo 1989 e consiglio di amministrazione in data 22 marzo 1989) e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Viste le delibere di adeguamento al parere sopracitato (consiglio di facoltà del 27 giugno 1989, senato accademico dell'11 luglio 1989 e consiglio di amministrazione del 12 luglio 1989);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 101 e 102, relativi al corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi dai seguenti nuovi articoli:

Art. 101. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di 26.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di 1.600 per il triennio e di 500 per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di 90 ore, quelli semestrali di 45 ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici (*a*);
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*b*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) laboratorio di chimica (*c*);
8) biologia dello sviluppo;
9) citologia ed istologia (*d*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*e*);
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle 1.600 ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di 75 ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dall'8 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicata alla biologia.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione:

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di 500 ore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologia II;
genetica II;
metodologia biochimica.

D) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Il consiglio di facoltà potrà attivare degli orientamenti interni agli indirizzi indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondono ad una logica di natura culturale-applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia marina;
17) biologia umana;
19) biologia vegetale applicata;

20) botanica sistematica;
21) calcolo numerico e programmazione;
22) chimica analitica;
23) chimica analitica clinica;
24) chimica analitica strumentale;
25) chimica degli alimenti;
26) chimica dell'ambiente;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche naturali;
29) chimica fisica;
30) chimica fisica biologica;
31) citochimica ed istochimica;
32) citogenetica;
33) citologia animale;
34) citologia sperimentale;
35) citologia vegetale;
36) citopatologia;
37) complementi di chimica organica;
38) complementi di fisiologia generale;
39) conservazione della natura e delle sue risorse;
40) didattica naturalistica e biologica;
41) ecofisiologia vegetale;
42) ecologia animale;
43) ecologia microbica;
44) ecologia preistorica;
45) ecologia umana;
46) ecologia vegetale;
47) elettrofisiologia;
48) embriologia comparata;
49) embriologia e morfologia sperimentale;
50) endocrinologia comparata;
51) entomologia;
52) enzimologia;
53) etologia;
54) etologia applicata;
55) evoluzione biologica;
56) farmacologia cellulare;
57) farmacologia molecolare;
58) fisiologia cellulare;
59) fisiologia comparata;
60) fisiologia delle piante coltivate;
61) fisiopatologia endocrina;
62) fitogeografia;
63) fotobiologia;
64) biocristallografia;
65) genetica dei microrganismi;
66) genetica delle popolazioni;
67) genetica molecolare;
68) genetica quantitativa;
69) genetica umana;
70) genetica vegetale;
71) geobotanica;
72) idrobiologia e pescicolture;
73) igiene degli alimenti;
74) igiene ambientale;
75) immunologia;
76) ingegneria genetica;
77) laboratorio di biologia molecolare;
78) laboratorio di ecologia;
79) laboratorio di metodologie botaniche;
80) laboratorio di metodologie farmacologiche;
81) laboratorio di metodologie fisiologiche;
82) laboratorio di metodologie genetiche;
83) laboratorio di metodologie zoologiche;
84) laboratorio di microbiologia e serologia;
85) laboratorio di patologia generale;
86) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
87) metodi fisici della biologia;
88) metodi per il trattamento della informazione;
89) merceologia;
90) micologia;
91) microbiologia ambientale;
92) microbiologia applicata;
93) microbiologia industriale;
94) mutagenesi ambientale;
95) neurobiologia;
96) neurobiologia comparata;
97) oceanografia;
98) paleobotanica;
99) paleontologia;
100) paleontologia umana e paleoetnologia;
101) palinologia;
102) parassitologia;
103) patologia cellulare;
104) patologia molecolare;
105) patologia vegetale;
106) planctologia;
107) primatologia;
108) protozoologia;
109) psicobiologia;
110) radiobiologia;
111) scienza dell'alimentazione;
112) storia della biologia;
113) tossicologia;
114) ultrastrutture vegetali;
115) virologia vegetale;
116) virologia;
117) zoocolture;
118) zoogeografia;
119) zoologia applicata;
120) zoologia sistematica;
121) zoologia dei vertebrati.

Art. 102. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi e aver superato i relativi esami.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 29 luglio 1989

Il rettore: GUERRINI

89A4064

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1989), **coordinato con la legge di conversione 28 luglio 1989, n. 267** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 2 agosto 1989), **recante: «Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo del seguente tenore: «Art. 2. — 1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi».

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 maggio 1989 nonché nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine è scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi *entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonché per gli errori materiali eventualmente commessi.* Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(a)*, e all'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(b)*.

(a) Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 9 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

«Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. [La misura dell'interesse è stata poi elevata al dodici per cento dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e quindi ridotta al nove per cento dall'art. 7, comma 3, della legge n. 67/1988, *n.d.r.*].

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo».

(b) L'art. 7, comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), riduce, fra l'altro, al nove per cento annuo, la misura dell'interesse per il mancato o ritardato versamento diretto di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 602/1973, il cui testo è riportato nella precedente nota *(a)*, limitatamente ai primi due commi.

Art. 2.

1. Le disposizioni indicate nell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 *(a)*, hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989.

*1-*bis. *All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (b), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8-*bis, *alla lettera* b), *sono soppresse le parole: «non adibiti ad uso pubblico»;*

b) *al comma 10, dopo le parole: «2.500 centimetri cubici» sono inserite le seguenti: «non adibiti ad uso pubblico».*

(a) L'art. 26, comma 8, del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) aggiunge nell'art. 56 (collocato nell'ambito del capo VI riguardante i redditi d'impresa) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, dopo il comma 3 il comma 3-*bis* del seguente tenore:

«3-*bis*. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela né per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone».

(b) La nuova formulazione dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi è riportata in appendice.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

L'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 26, comma 11, del D.L. n. 69/1989 e dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 67 *(Ammortamento dei beni materiali)*. — 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione del costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel secondo comma, può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata, fino a due volte e mezzo, nel primo esercizio e nei due successivi per ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito prelevato per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato al capitale in eccedenza alle quote non dedotte.

4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel secondo comma le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima, il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato; *la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.*

8-bis. *Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:*

a) *aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;*

b) *autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere* a) *e* c) *dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;*

c) *motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.*

8-ter. *Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere* a), b) *e* c) *del comma 8*-bis *la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.*

9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al sesto comma, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni; *per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.* Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa».

89A4065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 252, recante: «Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate».

Il decreto-legge 13 luglio 1989, n. 252, recante: «Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1989.

89A4084

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, recante: «Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica».

Il decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, recante: «Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1989.

89A4085

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 254, recante: «Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali».

Il decreto-legge 13 luglio 1989, n. 254, recante: «Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1989.

89A4086

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 255, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la "Lotteria di Venezia"».

Il decreto-legge 13 luglio 1989, n. 255, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la "Lotteria di Venezia"» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1989.

89A4087

MINISTERO DEL TESORO

N. 172

Corso dei cambi del 6 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1417,750	1417,750	1417,75	1417,750	1417,200	1417,75	1417,790	1417,750	1417,750	1417,75
Marco tedesco	716,750	716,750	717 —	716,750	716,750	716,75	716,750	716,750	716,750	716,75
Franco francese.	212,690	212,690	212,75	212,690	212,690	212,69	212,670	212,690	212,690	212,69
Lira sterlina.	2195,850	2195,850	2195 —	2195,850	2195,850	2195,85	2196 —	2195,850	2195,850	2195,85
Fiorino olandese	635,820	635,820	635,60	635,820	635,820	635,82	635,860	635,820	635,820	635,82
Franco belga	34,266	34,266	34,2550	34,266	34,266	34,26	34,265	34,266	34,266	34,26
Peseta spagnola	11,493	11,493	11,50	11,493	11,493	11,49	11,493	11,493	11,493	11,49
Corona danese	184,650	184,650	184,60	184,650	184,650	184,65	184,610	184,650	184,650	184,65
Lira irlandese	1913,650	1913,650	1912 —	1913,650	1913,650	1913,65	1913,700	1913,650	1913,650	—
Dracma greca.	8,336	8,336	8,33	8,336	—	—	8,330	8,336	8,336	—
Escudo portoghese	8,587	8,587	8,58	8,587	8,587	8,58	8,582	8,587	8,587	8,58
E.C.U	1488,300	1488,300	1487,60	1488,300	1488,300	1488,30	1488 —	1488,300	1488,300	1488,30
Dollaro canadese.	1202,500	1202,500	1202 —	1202,500	1202,500	1202,50	1203,400	1202,500	1202,500	1202,50
Yen giapponese.	9,686	9,686	9,69	9,686	9,686	9,68	9,687	9,686	9,686	9,68
Franco svizzero.	830,890	830,890	830,50	830,890	830,890	830,89	831,200	830,890	830,890	830,88
Scellino austriaco.	101,812	101,812	101,74	101,812	101,812	101,81	101,837	101,812	101,812	101,80
Corona norvegese.	196,990	196,990	197,10	196,990	196,990	196,99	197,070	196,990	196,990	196,98
Corona svedese.	212,810	212,810	212,70	212,810	212,810	212,81	212,750	212,810	212,810	212,81
Marco finlandese.	318,130	318,130	318 —	318,130	318,130	318,13	318,020	318,130	318,130	—
Dollaro australiano.	1081,700	1081,700	1080 —	1081,700	1081,700	1081,70	1081,500	1081,700	1081,700	1081,70

Media dei titoli del 6 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90..	105 —
» 9% » » 1976-91	99,400
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,750
» » » 22- 6-1987/91	89,625
» » » 18- 3-1987/94	73,775
» » » 21- 4-1987/94	73,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	92,825
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,450
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,225
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,250
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	99,925
» » » » 16- 8-1985/90.	99,800
» » » » 18- 9-1985/90.	99,525
» » » » 18-10-1985/90.	99,700
» » » » 1-11-1983/90.	101,075
» » » » 18-11-1985/90.	99,750
» » » » 1-12-1983/90.	101,175
» » » » 18-12-1985/90.	99,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,600
» » » »	1- 2-1984/91	100,900
» » » »	18- 2-1986/91	99,575
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,475
» » » »	1- 6-1984/91	100,550
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	99,975
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	100,225
» » » »	1-11-1984/91	100,225
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	98,900
» » » »	1- 2-1985/92	98,325
» » » »	18- 4-1986/92	97,475
» » » »	19- 5-1986/92	97,575
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	98 —
» » » »	1-11-1987/92	97,550
» » » »	1-12-1987/92	97,750
» » » »	18- 6-1986/93	96,150
» » » »	17- 7-1986/93	96,125
» » » »	19- 8-1986/93	95,675
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	19-12-1986/93	95,925
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	96,950
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,625
» » » »	1- 7-1988/93	98,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,125
» » » »	1- 9-1988/93	97,850
» » » »	1-10-1988/93	98,050
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	1-10-1987/94	97 —
» » » »	1- 1-1989/94	97,900
» » » »	1- 2-1985/95	95,300
» » » »	1- 3-1985/95	92,650
» » » »	1- 4-1985/95	92,600
» » » »	1- 5-1985/95	92,925
» » » »	1- 6-1985/95	93,550
» » » »	1- 7-1985/95	95,050
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,925
» » » »	1-10-1985/95	94,275
» » » »	1-11-1985/95	94,100
» » » »	1-12-1985/95	93,950
» » » »	1- 1-1986/96	93,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,950
» » » »	1- 3-1986/96	93,175
» » » »	1- 4-1986/96	93 —
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,500
» » » »	1- 7-1986/96	94,400
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	93,425
» » » »	1-11-1986/96	93,450
» » » »	1-12-1986/96	93,725
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	92,675
» » » »	18- 2-1987/97	92,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 5-1987/97	93,275
» » » »	1- 6-1987/97	94,050
» » » »	1- 7-1987/97	93,925
» » » »	1- 8-1987/97	93,025
» » » »	1- 9-1987/97	95,075

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,450
» » »	9,25%	1- 2-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,825
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,025
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,825
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,900
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,825
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,450
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,300
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,700
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,600
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,350
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,225
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,025
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 8-1990	99 —
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,675
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,450
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,025
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,025
» » »	9,25%	1-10-1990	97,500
» » »	11,50%	1-10-1990	99,475
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99 —
» » »	9,25%	1-11-1990	97,275
» » »	9,25%	1-12-1990	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,200
» » »	11,50%	1-11-1991	97,750
» » »	11,50%	1-12-1991	97,700
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,400
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,375
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,200
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,375
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,050
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,400
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,125
» » »	12,50%	1-10-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,025
» » »	12,50%	1-11-1993	97,200
» » »	12,50%	17-11-1993	97,125
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,625

Titolo	Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,950
» » » »	1983/90	11,50%	102,450
» » » »	1984/91	11,25%	104,175
» » » »	1987/91	8,75%	97,200
» » » »	1984/92	10,50%	103,400
» » » »	1985/93	9,60%	99,975
» » » »	1985/93	9,75%	100,175
» » » »	1985/93	9,00%	97,500
» » » »	1985/93	8,75%	96,900
» » » »	1986/94	8,75%	97,250
» » » »	1986/94	6,90%	89,375
» » » »	1987/94	7,75%	90,025
» » » »	26-4-1988/92	8,50%	97,100
» » » »	21-3-1988/92	8,50%	96,650
» » » »	25-5-1988/92	8,50%	96,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M06099

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

economia montana e forestale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori:

lingua francese con esercitazioni pratiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4090

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.r.l. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco 2 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco 1 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l P.A.I. - Promozione attività industriali Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.p.a. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.p.a. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.p.a. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 143/1985 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.p.a. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti - N.A.I.C.*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Industria napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Nuova industria pontina*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.p.a. Nuova industria pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. A.I.A. - Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. N.I.T. - Nuove iniziative teramane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. P.A.T. - Promozione attività Teramo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. S.V.I.C. - Sviluppo iniziative cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. Idris*, ex *Valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.p.a. Iniziative apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento e stabilimento di Agrigento:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Sila 82*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Industria del Tirreno*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Nuove industrie cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Società irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.p.a. Società irpina*, con sede in Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Svap Umbria*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Lameziana industrie*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.p.a. - Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. N.I.O.S. - Nuove iniziative per l'occupazione in Sardegna*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 684/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.p.a. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 63/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. I.F.E.L. - Iniziativa frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 63/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. Pallanza,* con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 193/1984 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. Società promozione reimpiego Pontina,* con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 143/1985 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Promozione reimpiego,* con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 143/85 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Romana industrie elettroniche - R.I.E.,* con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 63/1982 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno,* con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo,* con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 143/1985 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.p.a. Iniziative reimpiego Sulmona,* con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.p.a. Azienda di reimpiego Palermo,* con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

79) *S.p.a. SIRT - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli,* con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 e decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A4025

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari delle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette di Castellazzo Bormida, Cercola e Civitade al Piano.

Con decreto ministeriale n. 1/3195 del 23 giugno 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castellazzo Bormida è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo commma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 80.892.810 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 82.864.996 iscritto a ruolo a nome del contribuente Barco Carlo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3191 del 23 giugno 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cercola è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo commma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.068.137.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.145.087.500 iscritto a ruolo a nome del contribuente cooperativa Iter trasporti di Volla r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3308 del 10 luglio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Civitade al Piano è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo commma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 288.210.280 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 297.124.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente società Gi-Effe di Ghislotti Federico, Ghislotti Federico e Bonfanti Maria Ausilia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A4066

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**265.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**500.000**
- semestrale	**L.**	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**200.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100892150) **L. 1.000**